



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 182 LEGISLATURA N. IX

delibera  
254

PA/PR/SGG 0 TC Oggetto: Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa concernente: "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma. della Costituzione".  
Prot. Segr. 289

Martedì 6 marzo 2018, presso la sala adiacente l'aula consiliare, ad Ancona, in via Tiziano n. 44, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- ANNA CASINI Vicepresidente
- LORETTA BRAVI Assessore
- FABRIZIO CESETTI Assessore
- MORENO PIERONI Assessore

Sono assenti:

- LUCA CERISCIOLI Presidente
- MANUELA BORA Assessore
- ANGELO SCIAPICCHETTI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vicepresidente Anna Casini. Assiste alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta regionale, la sostituta, Nadia Giuliani.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Proposta di deliberazione di competenza dell'Assemblea legislativa concernente: "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione."**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Risorse finanziarie e bilancio, dal quale si rileva la necessità di presentare all'Assemblea legislativa l'allegata proposta di deliberazione concernente: "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione";

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Segretario generale che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 5, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di presentare all'Assemblea legislativa delle Marche l'allegata proposta di deliberazione concernente: "Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione" (Allegato 1)

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)

Il Vicepresidente  
(Anna Casini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi:

- Articolo 5 della Costituzione Italiana;
- Articolo 116, comma terzo, della Costituzione Italiana;
- Articolo 119 della Costituzione Italiana;
- Articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

L'articolo 5 della Costituzione stabilisce che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".

L'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, prevede che "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119". La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata".

Il successivo articolo 117 della Costituzione, ai commi secondo e terzo, elenca rispettivamente, le materie che ricadono nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e quelle riconducibili alla competenza legislativa concorrente.

L'articolo 119 della Costituzione, che riconosce alle Regioni e agli enti locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e ne prevede il concorso ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea stabilendo, al comma secondo, che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome ...(omissis)... Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio" e, al comma quarto, che le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie, dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibile al loro territorio e dal fondo perequativo «consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".

Al riguardo, anche la legge 7 dicembre 2013, n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) il cui articolo 1, comma 571, stabilisce che "anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento".



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' altresì intervenuto nella materia l'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che "con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge".

Nel complesso, l'attuazione della suddetta cornice normativa configura un volto nuovo della Regione, poichè permette di disegnare un quadro di competenze legislative ed amministrative differenziate e finalizzate a realizzare forme di autonomia rinforzata per le Regioni, con l'obiettivo di acquisire un maggior autonomia negli ambiti fondamentali per la crescita del proprio territorio, potendo massimizzare il grado di efficienza delle istituzioni anche locali, consentendo anche di superare tutti quei vincoli burocratici che costituiscono un serio ostacolo all'efficacia dell'azione regionale.

La differenziazione consiste sia nella circostanza che le Regioni abbiano formalmente poteri diversi, sia nel fatto che esse si distinguano per utilizzare diversamente l'autonomia di cui sono dotate. Sotto tale profilo, si richiede la regionalizzazione di competenze decisive per lo sviluppo sociale come la sanità e l'istruzione, nonché di tutte quelle competenze decisive per lo sviluppo economico, quali ad esempio la gestione dei fondi per le imprese e per lo sviluppo tecnologico.

Ciò premesso, alla luce del percorso già avviato con il Governo per l'autonomia differenziata dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con l'apertura dei tavoli tecnici ad altre Regioni interessate, anche la Regione Marche intende avviare tale percorso ai fini del raggiungimento della summenzionata intesa, prevista dal comma III dell'articolo 116 della Costituzione, individuando in prima analisi quale prioritario oggetto di negoziazione gli ambiti di seguito sinteticamente riportati:

- a) internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione;
- b) tutela e sicurezza del lavoro, istruzione tecnica e professionale;
- c) territorio e rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture;
- d) tutela della salute;
- e) protezione civile
- f) coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario;
- g) governance istituzionale
- h) partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea.

In ragione di quanto sopra, visto l'articolo 21, comma 2, lettera k), dello Statuto della regione Marche, è necessario sottoporre all'Assemblea legislativa regionale lo schema di deliberazione conforme a quanto sopra esposto.

Previa richiesta effettuata con deliberazione della Giunta 19 febbraio 2018, n. 204, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 11, comma 3 e 4, della l.r. n. 4/2007, il parere del Consiglio delle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

autonomie locali, deliberato nella seduta del 26/02/2018. Nel merito, l'Organo consultivo ha espresso parere favorevole.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del procedimento  
(Maria Di Bonaventura)

PROPOSTA E PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Segretario generale  
(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(Deborah Giraldi)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

**OGGETTO: Indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato alla definizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.**

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto l'art. 116, comma 3, della Costituzione

Vista la proposta della Giunta regionale, munita del parere favorevole di cui all'articolo 5, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Segretario generale della Giunta, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- di approvare gli indirizzi contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione;
- di dare mandato alla Giunta regionale di porre in essere tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi contenuti nell'allegato A che è parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE  
(Antonio Mastrovincenzo)



**Allegato A**

**Documento di indirizzi per l'avvio del negoziato con lo Stato finalizzato all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.**

**1. Contesto e finalità del negoziato**

La Regione Marche intende avviare un percorso con il Governo volto al riconoscimento di una maggior autonomia legislativa, amministrativa e fiscale, in relazione alle iniziative già intraprese dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, attraverso il meccanismo previsto dall'articolo 116, comma III, della Costituzione, come novellato dalla riforma del 2001, che consente alle Regioni a statuto ordinario di poter procedere all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con legge dello Stato approvata a maggioranza assoluta, sulla base di un'intesa con la Regione interessata.

La richiesta di ulteriori competenze nell'ambito legislativo, amministrativo e finanziario per l'attuazione del regionalismo differenziato ha lo scopo di acquisire forme di maggior autonomia per il sistema territoriale della Regione, con l'obiettivo di poter meglio operare in ambiti fondamentali per favorire la crescita e sviluppo del territorio, in sinergia con gli enti locali, aumentando la capacità di risposta dell'azione pubblica alle esigenze di cittadini, imprese e delle altre realtà sociali.

In particolare, la Regione Marche intende chiedere il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in alcune delle 23 materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione (tre di competenza esclusiva statale e venti di competenza concorrente), in base a quanto previsto dal citato articolo 116, terzo comma, della Costituzione, individuando le specifiche competenze di cui si chiede l'attribuzione e indicando altresì i mezzi per acquisire le risorse finanziarie necessarie ad esercitare le competenze stesse, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 della Costituzione, il quale a sua volta stabilisce che compartecipazioni e tributi propri consentano "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche" attribuite, e dall'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n.42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) il quale prevede che "con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge".

La Regione Marche rappresenta, in virtù delle proprie caratteristiche specifiche, una realtà matura per saggiare forme e condizioni particolari di autonomia e che il raggiungimento di spazi più ampi di intervento, come consentito dalla Costituzione, permetterebbe di rafforzarne il ruolo nevralgico in ambito socio-economico, anche a beneficio della collettività nazionale, garantiti, peraltro, dagli elementi di virtuosità amministrativa e finanziaria, nel rispetto dei vincoli posti dal pareggio di bilancio richiesti dall'articolo 119 della Costituzione, che la Regione ha sempre assicurato.

Partendo da questi necessari presupposti, si ritiene possa iniziare il negoziato con il Governo al fine di addivenire, anche in tempi rapidi, alla prevista intesa, passaggio procedurale fondamentale richiesto dalla Costituzione e preordinato all'approvazione della legge statale di attribuzione delle

*Aut*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ulteriori competenze alla Regione.

L'iniziativa del progetto spetta alla Regione attraverso l'approvazione di un atto di indirizzo dell'Assemblea legislativa regionale.

A seguito di tale atto di indirizzo, sarà necessaria una formale iniziativa della Giunta a cui seguiranno, come si è fatto cenno, il negoziato con il Governo, la sottoscrizione dell'intesa, la presentazione del disegno di legge governativo alle Camere e la sua successiva approvazione a maggioranza assoluta.

**2. Le materie per le quali la Regione Marche chiede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia**

**2.1. Internazionalizzazione delle imprese, ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione**

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

**a) "Internalizzazione e commercio con l'estero"**

mezzi anche di natura normativa per la promozione, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative per rafforzare l'internazionalizzazione commerciale, produttiva, nonché del sistema educativo e formativo universitario, della ricerca e dell'innovazione. L'obiettivo è di favorire le imprese nel processo di internazionalizzazione al fine di promuovere lo sviluppo economico e sostenere le attività del sistema regionale attraverso azioni di promozione.

**b) "Ricerca scientifica e tecnologica, sostegno all'innovazione per i sistemi produttivi"**

strumenti, anche di natura normativa, per lo sviluppo della ricerca scientifica e della ricerca applicata a supporto dell'innovazione di tutti i sistemi produttivi, dello sviluppo sostenibile e dell'innovazione sociale. L'obiettivo è quello di garantire lo sviluppo di un sistema unitario, nel cui ambito sia possibile l'interconnessione di Università, centri di ricerca e imprese, al fine di innalzare il livello di ricerca, sviluppo e innovazione del territorio. Altro obiettivo è quello di garantire con continuità azioni di sistema per sostenere la domanda e l'offerta di ricerca al fine di accelerare la ripresa e la competitività del sistema produttivo anche mediante la realizzazione di maggiori investimenti. Le risorse potranno essere destinate per circa il 50% al sostegno continuativo delle imprese, compresa l'incubazione e lo *start up* d'impresa, e per l'altro 50% al sistema regionale della ricerca, anche mutuando modelli di finanziamento della ricerca industriale già sperimentati in altri contesti europei.

**2.2. La tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione tecnica e professionale**

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

**a) "Tutela e sicurezza del lavoro"**

strumenti, anche normativi, atti a rafforzare le attribuzioni regionali in materia di politiche del lavoro e di organizzazione del mercato del lavoro, in modo di adattare i veri strumenti di politica attiva alle specifiche peculiarità del territorio regionale. Altro ambito di negoziazione dovrà riguardare le politiche passive del lavoro, anche mediante possibili misure di finanziamento





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

attraverso l'utilizzo dei fondi di solidarietà.

**b) "Istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale, istruzione universitaria"**

mezzi, anche di natura normativa, volti a promuovere un sistema omogeneo nel campo dell'istruzione, nel rispetto delle autonomie scolastiche, che consenta di contrastare la dispersione scolastica favorendo le opportunità occupazionali del territorio.

In particolare, la richiesta di negoziazione riguarda:

- l'organizzazione regionale del sistema educativo attraverso la programmazione della rete scolastica regionale;
- la revisione delle funzioni amministrative esercitate dall'Ufficio scolastico regionale;
- le funzioni di competenza statale in materia di edilizia scolastica e diritto allo studio;

Con particolare riferimento al sistema universitario, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta agli atenei, si chiede la ridefinizione sulla base dei costi standard e la successiva regionalizzazione del «Fondo per il finanziamento ordinario delle università» (FFO) nonché la gestione diretta del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, istituito con d.lgs.68/2012, e del Fondo per il diritto allo studio universitario.

**2.3. Territorio, rigenerazione urbana, ambiente e infrastrutture**

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

**a) "Governo del territorio e rigenerazione urbana"**

- l'attribuzione di competenze legislative e amministrative volte a superare la ripartizione nei vari livelli di governo delle funzioni amministrativa per la realizzazione di infrastrutture e impianti produttivi.
- interventi integrati, finalizzati ad attivare processi strutturali, di rigenerazione urbana, attraverso politiche organiche che tengano conto delle specificità territoriali;
- adeguamento del sistema delle infrastrutture in funzione del sistema produttivo e sociale del territorio;
- una più ampia autonomia nella programmazione di infrastrutture viarie che interessano la regione e l'attribuzione di risorse adeguate alle competenze finalizzate al trasporto pubblico locale attraverso il riordino del sistema della fiscalità regionale.

**b) "Tutela dell'ambiente"**

- il riconoscimento in capo alla Regione della potestà legislativa in materia di ambiente con specifico riguardo all'emanazione di norme di dettaglio nell'ambito della disciplina stabilita con legge statale;
- il riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attribuire compiti di tutela dell'ambiente e di sicurezza territoriale alle proprie agenzie quali centri di competenza inter-istituzionali vocati all'integrazione amministrativa in materia;
- il riconoscimento in capo alla Regione delle competenze amministrative attuative e complementari, in materia di ambiente, attualmente esercitate a livello sovracomunale, nel territorio della Regione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il riconoscimento in capo alla Regione di strumenti gestionali finalizzati a conseguire elevati livelli di tutela ambientale in una logica di azione continua e pluriennale con particolare riferimento all'esigenza di contrastare fenomeni di dissesto e inquinamento del territorio e assicurare una più rapida e certa gestione dello stesso nell'ambito della *governance* stabilita dalla legge statale.

#### 2.4. Tutela della salute

Con riferimento alle materie suddette, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

- il riconoscimento di una più piena autonomia rispetto alla definizione dell'assetto istituzionale del sistema sociosanitario regionale e dei conseguenti profili organizzativi
- la definizione di un quadro di risorse adeguate per il finanziamento del sistema sociosanitario, che consenta una gestione flessibile e senza vincoli di spesa specifici, con particolare riguardo alla possibilità di definire il sistema tariffario, di rimborso e di modulare la compartecipazione alla spesa sanitaria e sociosanitaria.
- l'incremento del livello di autonomia regionale che, insieme a più incisivi strumenti giuridici, consenta una disponibilità regionale di risorse annue sufficiente a garantire il livello di investimenti necessari, concernenti il patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende sanitarie.

#### 2.5 Protezione civile

Con riferimento alla materia suddetta, le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernono:

- maggiore autonomia legislativa e gestionale concernente la previsione, la prevenzione e gli interventi di emergenza con speciale riguardo:
  - a) alla formazione degli operatori di protezione civile, in particolare rispetto alla determinazione dei percorsi formativi, alle figure professionali, al riconoscimento, all'individuazione degli enti erogatori, ai sistemi di credito e all'individuazione dei docenti;
  - b) al coordinamento a livello territoriale del Corpo dei Vigili del Fuoco, composto dai Vigili del Fuoco Permanenti e dai Vigili del Fuoco Volontari, con la creazione di nuclei operativi regionali. Tale competenza consente di realizzare e sviluppare la cooperazione di tutte le componenti dei Vigili del Fuoco;
  - c) alla pianificazione di emergenza dei comuni, in accordo con gli stessi, in relazione al controllo di qualità dei piani per la loro approvazione, all'intervento sostitutivo, in caso di inadempienza comunale, alla definizione della periodicità di aggiornamento dei piani, al possesso del piano di emergenza comunale come requisito per l'accesso ai contributi di protezione civile;
  - d) al potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, in deroga alla normativa regionale e statale, per eventi calamitosi di livello regionale, per consentire maggiori tempestività e autonomia gestionale delle risorse regionali per gli interventi di ripristino post-emergenza.

Anche in conseguenza dell'ampliamento del campo delle attribuzioni di cui sopra, si ritiene necessario estendere il campo della negoziazione con il Governo alle seguenti funzioni di natura "trasversale".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**A) "Il coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario"**

Nell'ambito dell'attuale assetto costituzionale, la Regione intende negoziare con il Governo il superamento del centralismo della finanza pubblica e la completa attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, dopo la legge 42/2009, con l'adozione dei decreti attuativi. Per l' esercizio delle competenze si tratta di realizzare una efficiente acquisizione delle correlate risorse finanziarie, attraverso l'attribuzione di una più ampia autonomia finanziaria che mediante la soppressione dei trasferimenti statali, preveda il passaggio da un sistema fondato sulla spesa storica a quello basato sulla fiscalizzazione.

A tal fine occorrerebbe:

- maggior autonomia finanziaria nell'ambito dei vincoli finanza pubblica volta ad assicurare più opportunità di investimento sul territorio regionale, anche attraverso il riconoscimento dell'azione regionale nel contrasto all'evasione fiscale, con l'attribuzione alla Regione del maggior gettito derivante dal recupero dell'IVA evasa, limitatamente alla quota di compartecipazione regionale, nell'ambito di una rafforzata sinergia con l'Agenzia delle Entrate;
- piena autonomia sulla disciplina dei tributi regionali, con particolare riferimento alla tassa automobilistica regionale;
- definire criteri applicativi, modalità e tempi, ai fini del ricorso all'indebitamento ed agli interventi di investimento da parte degli enti locali e della stessa Regione, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica consolidati a livello regionale;
- definire meglio le modalità di finanziamento delle competenze aggiuntive eventualmente assunte dalle regioni, così come previste dall'articolo 119 della Costituzione, e cioè "tributi propri", "compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibili al territorio", ed eventualmente "trasferimenti di natura perequativa"

**B) "La governance istituzionale"**

Riconoscimento di competenze amministrative e legislative differenziate ai fini dell'accrescimento in capo alla Regione dei poteri di definizione del sistema istituzionale interno della Regione, al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, nonché riconoscimento della potestà regionale di procedere, d'intesa con le amministrazioni locali, anche ad una diversa allocazione di funzioni amministrative.

**C) "Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione Europea"**

Potenziamento dei meccanismi di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti legislativi e delle iniziative dell'Unione europea (fase ascendente) a seguito dell'acquisizione delle ulteriori competenze a favore della Regione.

In quest'ottica, occorre rendere più incisiva la posizione della Regione nei negoziati sugli atti e le politiche dell'Unione Europea, nel contesto dei meccanismi previsti dall'ordinamento statale per la formazione della posizione italiana (L. n. 234/2012).